

Comune di Calanca

Cantone dei Grigioni



Legge sugli esercizi pubblici e sugli alberghi

Indice

I.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
	Art. 1 Vigilanza.....	3
	Art. 2 Esecuzione.....	3
II.	PATENTI.....	3
	Art. 3 Domanda.....	3
	Art. 4 Rilascio.....	3
	Art. 5 Condizioni.....	3
	Art. 6 Ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere d'esercizio.....	3
	Art. 7 Commercio al minuto.....	3
	Art. 8 Assicurazione obbligatoria.....	4
III.	ORARIO D'APERTURA.....	4
	Art. 9 Esercizi - a) in generale.....	4
	Art. 10 Esercizi - b) eccezioni.....	4
	Art. 11 Manifestazioni.....	4
IV.	DISPOSIZIONI DI POLIZIA.....	4
	Art. 12 Autorità di sorveglianza.....	4
V.	TASSE.....	4
	Art. 13 Tasse per la patente.....	4
VI.	DISPOSIZIONI PENALI, RIMEDI LEGALI.....	4
	Art. 14 In generale.....	4
	Art. 15 Rimedi legali.....	5
VII.	DISPOSIZIONI FINALI.....	5
	Art. 16 Diritto sussidiario.....	5
	Art. 17 Disposizioni d'attuazione.....	5
	Art. 18 Abrogazione.....	5
	Art. 19 Entrata in vigore.....	5

I. Disposizioni generali

Art. 1 Vigilanza

Il Municipio esercita la vigilanza sull'industria degli esercizi pubblici e degli alberghi.

Art. 2 Esecuzione

L'esecuzione della legislazione sugli esercizi pubblici e gli alberghi spetta al Municipio.

II. Patenti

Art. 3 Domanda

La domanda di rilascio di una patente ai sensi dell'art. 3, cpv. 1 LEPA (Legge cantonale sugli esercizi pubblici e gli alberghi) deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale almeno con un mese di anticipo sull'apertura o sull'assunzione di un esercizio, oppure dell'attuazione di una manifestazione.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) generalità e indirizzo della persona a cui dovrà essere rilasciata la patente
- b) indicazione esatta dell'esercizio o della manifestazione
- c) indicazione esatta di eventuali esercizi accessori
- d) durata della patente desiderata

Alla domanda devono essere allegati:

- a) estratto del casellario giudiziale
- b) conferma firmata ai sensi dell'art. 5, cpv. 3 LEPA

Art. 4 Rilascio

Se i presupposti di legge sono adempiuti, la patente verrà rilasciata per iscritto alla persona avente diritto prima dell'apertura o dell'assunzione dell'esercizio o dell'attuazione della manifestazione.

Art. 5 Condizioni

La patente può essere vincolata a condizioni, in modo particolare sul diritto d'accesso e di trattenimento dei giovani, nonché sugli orari d'apertura e sulla protezione contro i rumori.

Art. 6 Ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere d'esercizio

Notevoli ingrandimenti e lo spostamento di esercizi, nonché modifiche del genere d'esercizio, necessitano di una richiesta e di una nuova autorizzazione.

Per la domanda vale per analogia l'art. 3, cpv 1 e 2 LEPA.

Art. 7 Commercio al minuto

Le domande di rilascio di una patente per il commercio al minuto di bevande distillate devono essere presentate in tempo utile prima dell'apertura o dell'assunzione di un esercizio e dell'attuazione di una manifestazione, sul modulo ufficiale, all'Ufficio per l'economia e il turismo.

Il modulo può essere ritirato presso la Cancelleria comunale.

Art. 8 Assicurazione obbligatoria

La concessione o il rinnovo di una patente d'esercizio pubblico è subordinata alla stipulazione, da parte del titolare, di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno CHF 5'000'000.00 per sinistro.

III. Orario d'apertura

Art. 9 Esercizi - a) in generale

In linea di massima non vengono fissati orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici.

Art. 10 Esercizi - b) eccezioni

Se il mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza pubblica lo richiede, per singoli esercizi possono essere fissati orari d'apertura limitativi.

Art. 11 Manifestazioni

Per le manifestazioni gli orari d'apertura possono essere fissati per ogni singolo caso.

IV. Disposizioni di polizia

Art. 12 Autorità di sorveglianza

Il Municipio esercita la sorveglianza sugli esercizi pubblici. Agli organi di polizia incaricati dal Municipio di eseguire i controlli dev'essere accordato, in ogni momento, l'accesso ai locali adibiti ad esercizio pubblico. Nel controllo l'oste deve collaborare con gli organi di polizia.

V. Tasse

Art. 13 Tasse per la patente

Per il rilascio di una patente vengono rimosse le seguenti tasse:

1. Esercizi pubblici con miscita di bevande alcoliche CHF 100.00
2. Esercizi con alloggio da CHF 50.00 a CHF 200.00
3. Ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere di esercizio da CHF 50.00 a CHF 300.00

VI. Disposizioni penali, rimedi legali

Art. 14 In generale

Le contravvenzioni contro la presente legge e le relative disposizioni di attuazione nonché contro la Legge cantonale sugli esercizi pubblici e gli alberghi e le sue

disposizioni di attuazione sono punite con riserva dell'art. 15 nel quadro della LEPA.

Art. 15 Rimedi legali

Contro le decisioni del Municipio emanate sulla base della legge cantonale o della presente legge è possibile interporre ricorso scritto al Tribunale amministrativo cantonale entro 30 giorni dalla comunicazione delle stesse.

VII. Disposizioni finali

Art. 16 Diritto sussidiario

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le leggi e i regolamenti cantonali vigenti in materia.

Art. 17 Disposizioni d'attuazione

Il Municipio può emanare disposizioni d'attuazione.

Art. 18 Abrogazione

Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogate tutte le disposizioni in contraddizione con essa adottate finora, rispettivamente tutte le disposizioni e i decreti precedenti degli ex Comuni di Arvigo, Braggio, Cauco e Selma in materia di esercizi pubblici e alberghi.

Art. 19 Entrata in vigore


La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale e con effetto a partire dal 01.01.2019.

Approvato dall'Assemblea comunale in data 26 ottobre 2018.

N.B.: Questa legge non necessita dell'approvazione governativa.

Il Municipio di Calanca

Il Sindaco:


R. Keller



La Segretaria:


M. Navoni